

89*. Accordo fra il governo del Re e gli Stati Uniti, riguardante i diritti d'autore [firmato a Washington il 28 ottobre 1892].

Storia: questo accordo è stato firmato a Washington D.C. il 28 ottobre 1892, è stato ratificato dall'Italia in base al regio decreto 12 gennaio 1893 n. 27, ed è entrato in vigore in Italia il 28 ottobre 1892. L'accordo è stato confermato dagli Stati Uniti ex art. 44 del trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 con nota del 12 marzo 1948 ed è ancora in vigore.

Paesi aderenti: Italia e Stati Uniti.

Altre notizie: il testo qui pubblicato è ripreso da Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, Recueil des conventions et traités concernant la propriété littéraire et artistique, Berna, 1904, pp. 725-726 ; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) della Camera dei deputati.

89.1. Scambio di note per l'adesione dell'Italia al "copyright act" degli Stati Uniti.

Il R. Ministro d'Italia a Washington al Segretario di Stato degli Stati Uniti.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia avendo attentamente esaminato la legge del 3 marzo 1891 sulla proprietà letteraria ed artistica (*copyright act*) e specialmente quella parte dell'Articolo 13 che sancisce che il beneficio garantito dalla legge precitata "sarà solamente assicurato ai sudditi o cittadini di una nazione o di uno Stato straniero, allorchando questo Stato o questa nazione garantisca ai cittadini degli Stati Uniti d'America il beneficio della proprietà letteraria ed artistica (*copyright*) sostanzialmente sulla medesima base che ai propri sudditi o cittadini", ho l'onore d'informarla, in conformità alle istruzioni impartitemi da Sua Eccellenza il Ministro degli affari esteri di Sua Maestà, che il Governo italiano è pronto a dare a quello degli Stati Uniti l'assicurazione richiesta dalla legge in discorso.

Per conseguenza ho avuto l'ordine di porgere a Vostra Eccellenza l'assicurazione formale che "la legge italiana accorda ai cittadini degli Stati Uniti il beneficio della proprietà letteraria, artistica e musicale, sostanzialmente sulla medesima base che è garantita ai sudditi del Re d'Italia" e di chiedere inoltre che, in virtù di questa dichiarazione, il Presidente sia pregato di emanare il proclama necessario, allo scopo di ammettere i cittadini Italiani al godimento del beneficio della legge summenzionata del 3 marzo 1891 (*copyright act*).

Nel fare a Vostra Eccellenza la dichiarazione e la richiesta come sopra, debbo altresì esprimere il desiderio del mio Governo che l'accordo per tal modo stabilito sia sottoposto alla condizione della piena libertà, da parte di ciascuno dei due Governi, di denunziarlo a qualunque tempo, mediante previo avviso.

Il sottosegretario degli Stati Uniti al Ministro d'Italia a Washington.

Ho l'onore di segnare ricevuta della nota di Vostra Signoria del 28 corrente, concernente il disposto della sezione 13 dell'atto del congresso approvato il 3 marzo 1891, riguardo all'estensione dei diritti di autore negli Stati Uniti ai cittadini o sudditi stranieri, sotto certe condizioni determinate.

Per incarico del suo Governo, la S.V. III.ma dà "l'assicurazione formale che la legge italiana accorda ai cittadini degli Stati Uniti il beneficio della proprietà letteraria, artistica e musicale, sostanzialmente sulle stesse basi che ai sudditi Italiani" e chiede che, in seguito a siffatta dichiarazione, il Presidente sia pregato di emanare il proclama che ammette i sudditi Italiani al godimento dei benefici della citata legge sulla proprietà letteraria.

In risposta sono lieto d'informare la S.V. III.ma che, riconoscendo nella dichiarazione da lei così formulata, un attestato ufficiale soddisfacente che la prima delle condizioni specificate nella sezione 13 dell'atto del 3 marzo 1891, è ora pienamente soddisfatta, a vantaggio dei sudditi Italiani, il Presidente emanerà incontante il proclama, in conformità alle disposizioni dell'atto predetto.

Sono, inoltre, incaricato dal Presidente di assicurare la S.V. Ill.ma che resta inteso far parte di quest'accordo la clausola che ognuno dei due Governi si riserva la libertà di denunciare, quando gli piaccia, salvo darne avviso all'altro.

89.2. Proclama del presidente degli Stati Uniti di America per l'applicazione ai sudditi Italiani del "copyright act".

(Washington, 31 ottobre 1892)

Ritenuto che nella sezione 13 della legge promulgata dal Congresso il 3 marzo 1891 intitolata "Legge che riforma il tit. 60, cap. 3, degli statuti riveduti degli Stati Uniti, riguardo ai diritti d'autore" è disposto che detta legge "si applicherà ai cittadini o sudditi di uno Stato o nazione estera soltanto se questo Stato o Nazione conceda ai cittadini degli Stati Uniti di America il beneficio dei diritti d'autore sostanzialmente sulle medesime basi dei loro stessi cittadini; o se questo Stato o Nazione estera fa parte di un'unione internazionale che provveda per la reciprocità nella garanzia dei diritti d'autore, e che contenga disposizioni le quali permettano agli Stati Uniti d'America di parteciparvi quando a loro piaccia;

Ritenuto che è pure disposto nella detta sezione che "l'esistenza di una delle due predette condizioni sarà determinata mediante un proclama del Presidente degli Stati Uniti da pubblicarsi volta per volta secondo lo richiedano gli scopi della presente legge".

Ritenuto che sono state date assicurazioni soddisfacenti che in Italia la legge concede ai cittadini degli Stati Uniti il beneficio dei diritti d'autore sostanzialmente sulle stesse basi, come ai cittadini Italiani.

Ora, per questi motivi, io, Beniamino Harrison, presidente degli Stati Uniti d'America, dichiaro e proclamo che là prima delle predette condizioni espresse nella Sezione 13 della legge 3 marzo 1891 esiste adesso ed è adempita per quanto riguarda i cittadini Italiani.